

Introduzione

In questo rapporto si cerca di delineare il quadro dell'attuale situazione del diritto allo studio universitario in Italia, ed in particolare in Piemonte, fornendo i dati relativi agli interventi attuati, agli studenti beneficiari, alla spesa investita e alle risorse disponibili tanto presso le Amministrazioni regionali, attraverso i propri enti di gestione, quanto presso gli atenei piemontesi.

Nel capitolo 1 si illustrano i principali riferimenti legislativi in materia, sia nazionali che regionali, effettuando un sintetico *excursus* storico.

Nel capitolo 2 si dà conto degli interventi a favore degli studenti gestiti dagli Enti regionali, della spesa sostenuta, con riferimento al periodo 96/97 - 99/00, nonché del numero di beneficiari degli interventi rispetto agli studenti iscritti e agli idonei, cioè gli aventi diritto per requisiti economici e di merito.

Nel capitolo 3 l'analisi è indirizzata, nella prima parte, sulle risorse economiche che finanziano il diritto allo studio in senso stretto - ovvero gli interventi a sostegno degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi -, i cui canali sono la tassa regionale per il diritto allo studio, il Fondo statale integrativo e le risorse proprie delle regioni; nella seconda, l'attenzione si focalizza sull'Ente regionale per il diritto allo studio del Piemonte, sulla spesa investita per tutti i tipi di intervento, compresi quelli rivolti alla generalità degli studenti, e sulle entrate complessive dell'ente.

Nel capitolo 4 si esaminano i dati relativi agli interventi realizzati e alle risorse destinate dagli Atenei piemontesi a favore degli studenti, nonché i costi sostenuti dagli studenti per iscriversi all'università, raffrontando la situazione piemontese a quella nazionale.

Infine, nel capitolo 5, si presentano molto sinteticamente i sistemi di sostegno finanziario a supporto degli studenti in alcuni paesi OCSE: vengono messi a confronto i tipi di intervento attuati, i criteri per accedervi, la spesa e il numero di beneficiari.

1. Il quadro normativo

1.1. La legge 2 dicembre 1991 n. 390

Dopo più di dieci anni dal trasferimento delle funzioni amministrative in materia di diritto allo studio alle regioni, avvenuto intorno alla fine degli anni '70, viene approvata nel '91 la legge quadro n. 390, che detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria.

La L. 390/91 sancisce che allo Stato spetta l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi a sostegno degli studenti, alle regioni la loro concreta realizzazione e alle università l'organizzazione dei servizi didattici in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

Senza volerci addentrare nel dettaglio della normativa, ci soffermiamo su quelli che possono ritenersi i principali elementi di novità:

- innanzitutto, il tentativo di superare la frammentarietà legislativa e d'intervento delle regioni in materia di diritto allo studio, per cui si afferma la necessità di definire, su base nazionale, criteri uniformi - economici e di merito - per l'accesso degli studenti ai benefici, la cui determinazione è demandata con cadenza triennale ad un decreto del Presidente del Consiglio;
- in secondo luogo, l'introduzione di nuovi strumenti operativi per sostenere economicamente gli studenti, come le collaborazioni a tempo parziale ed i prestiti d'onore: le prime consistono in collaborazioni di lavoro retribuite, prestate dagli studenti e connesse ai servizi resi dalle università, per massimo 150 ore in ciascun anno accademico (art. 13); i secondi sono prestiti a tasso agevolato riservati agli studenti in possesso di requisiti di merito e di reddito, da rimborsare senza interessi al termine degli studi, o in seguito al loro abbandono, subordinatamente all'inizio di un'attività lavorativa (art. 16);
- l'istituzione del Fondo statale integrativo delle risorse regionali, per finanziare i prestiti d'onore e le borse di incentivazione;¹
- l'aver indirizzato le università verso una più marcata attenzione alle problematiche studentesche e alle iniziative per il diritto allo studio, fino a prefigurare un ricongiungimento all'interno degli atenei delle funzioni educative e di sostegno agli studenti;² alle università viene riconosciuta, ad esempio, la possibilità di concedere le collaborazioni a tempo parziale.

A questa normativa, più in generale, si riconosce il merito di aver orientato la spesa e gli interventi regionali in direzione di un maggior sostegno economico agli studenti capaci ma privi di mezzi, con una inversione di tendenza rispetto alla tradizionale destinazione di risorse verso servizi rivolti alla generalità degli studenti.

¹ Si tratta di borse finalizzate ad incrementare le iscrizioni: a corsi di studio presso sedi le cui capacità ricettive non siano pienamente utilizzate, al fine di distribuire in modo razionale gli studenti tra atenei esistenti nello stesso ambito territoriale; a corsi di particolare interesse nazionale o comunitario.

² La legge prevede, per esempio, la possibilità per le regioni di trasferire alle università la gestione degli interventi in materia di diritto allo studio (art. 25) o, più limitatamente, i fondi per le borse di studio affinché provvedano ad erogarle direttamente (art. 8).

Le regioni recepiscono la L. 390/91 nei tempi indicati nella tabella 1.1, ad eccezione della Sicilia, la Calabria, la Campania e la Sardegna che non risulta abbiano approvato delle leggi attuative.³

Tab. 1.1 - *Le leggi regionali e provinciali in materia di diritto allo studio universitario attuative della L. 390/91*

Leggi regionali		
Abruzzo	n. 6/94	
Basilicata	n. 11/97	
Emilia Romagna	n. 50/96	
Friuli Venezia Giulia*	n. 55/90	
Lazio	n. 51/94	n. 14/96
Liguria	n. 6/94	
Lombardia	n. 33/94	
Marche	n. 38/96	
Molise	n. 1/95	
Piemonte	n. 16/92	
Puglia	n. 12/96	
Toscana	n. 55/93	n. 7/2000
Provincia Bolzano	n. 23/91	
Provincia Trento	n. 9/91	
Umbria	n.26/94	
Veneto	n. 8/98	

* La L. 390/91 e relativi DPCM vengono ogni anno recepiti con il «Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario», approvato con deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione di cui all'art.20 della L.R. 55/90.

Fonte: Banca dati della Camera dei deputati

1.2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997

La realizzazione dell'uniformità sul territorio nazionale degli interventi per il diritto allo studio, le cui basi sono poste con la L. 390/91, si compie per la prima volta con il decreto del Presidente del Consiglio del 13 aprile 1994, seguito dal DPCM del 30 aprile 1997, e da quello attualmente in vigore del 9 aprile 2001.

Sebbene il DPCM del 1997 non sia più attuale, ne sottolineiamo gli aspetti salienti perché questo ci permette di meglio evidenziare gli elementi di continuità e di novità del nuovo DPCM, che tratteremo nel paragrafo seguente.

L'importanza del decreto del '97 risiede nell'aver introdotto dei precisi criteri di selezione dei beneficiari e nell'averli resi uniformi in tutte le regioni, aprendo una nuova fase nel campo del diritto allo studio. Nello specifico vengono stabiliti il *periodo* entro il quale gli studenti possono essere beneficiari degli interventi – durata legale del corso di studi più uno, a partire dall'anno di immatricolazione – e le *procedure di selezione*, ovvero i requisiti di merito e di reddito degli studenti per poter accedere agli interventi.

La *condizione economica* dello studente è determinata prendendo in esame la natura e l'ammontare del reddito, il patrimonio e l'ampiezza del nucleo familiare (formato da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia). L'Indicatore della condizione economica della famiglia, più esattamente, è calcolato in base al reddito complessivo dei suoi membri, al netto dell'IRPEF, incrementato del 20% del valore dell'Indicatore patrimoniale. Affinché lo studente abbia diritto alla concessione dei benefici, gli Indicatori della condizione patrimoniale ed economica non possono superare certi limiti fissati dal decreto, ma in

³ Si sottolinea che alcune regioni solo formalmente recepiscono in ritardo la normativa nazionale, in quanto disponevano già di leggi regionali all'avanguardia. Si segnalano, invece, la Regione Sicilia che non ha mai approvato una legge in materia e la Calabria, la Campania e la Sardegna ferme al 1980, al periodo pre-legge quadro n. 390/91.

caso di presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficienti, di un solo genitore o di più studenti universitari, tali soglie possono essere innalzate dalle regioni.

Per quanto attiene ai *requisiti di merito*, gli studenti immatricolati debbono avere un voto di diploma non inferiore a 42/60, mentre gli studenti iscritti agli anni successivi devono aver superato il numero medio di esami conseguito dagli studenti iscritti allo stesso anno accademico e allo stesso corso di studi. Nell'impossibilità di utilizzare tale metodo, il criterio di riferimento sarà il superamento di un dato numero di esami in rapporto a quelli previsti dai piani di studi per ciascun corso ed anno di iscrizione.

Il decreto stabilisce nuove **norme in materia di esonero di tasse e contributi universitari** assumendo che vengano esonerati totalmente gli studenti:

- beneficiari di borse di studio e di prestiti d'onore;
- idonei ma non beneficiari per mancanza di risorse;
- portatori di handicap con un'invalidità pari o superiore al 66%;

Alle università è prescritto di determinare tasse universitarie differenziate in ragione delle diverse condizioni economiche dei nuclei familiari, e si riconosce loro la facoltà di approvare ulteriori forme di esonero totale o parziale per particolari condizioni di merito (per esempio laurea entro i termini legali), per studenti lavoratori fuori corso, per portatori di handicap con invalidità inferiore al 66%.

Viene riaffermata la centralità delle **borse di studio** quale strumento in grado di realizzare l'obiettivo delle pari opportunità per gli studenti provenienti dalle classi sociali più disagiate; conseguentemente, affinché le borse facciano effettivamente fronte ai costi di mantenimento agli studi, il provvedimento legislativo stabilisce un incremento dell'importo minimo che deve essere corrisposto dalle regioni, distinguendo tre tipologie di studente: fuori sede, pendolare, in sede.⁴

In linea generale, occorre sottolineare come tale decreto riaffermi - e specifichi - gli indirizzi stabiliti con la L. 390/91, ovvero quelli di:

- una graduale riqualficazione della spesa delle regioni a favore degli studenti capaci e meritevoli ma con scarse disponibilità economiche;
- una maggiore partecipazione delle università in materia di diritto allo studio.

Le regioni sono così invitate ad applicare tariffe differenziate, in base a criteri economici e di merito, anche per il servizio di ristorazione destinato alla generalità degli studenti, mentre per le università è prevista la possibilità, agli artt. 9 e 10, di concedere:

- contributi integrativi per la mobilità internazionale;
- borse di studio destinate a coprire i costi di mantenimento degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, attingendo prioritariamente alla graduatoria degli idonei non beneficiari delle borse concesse dalle regioni;
- altre borse di studio con specifiche finalità.

1.3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001

Il DPCM del 2001, sebbene si ponga in una linea di sostanziale continuità rispetto al passato in termini di scelte di politica degli interventi, riconoscendo nelle borse di studio il prevalente strumento di supporto ai costi di mantenimento agli studi, contiene allo stesso tempo molti aspetti innovativi che fanno prefigurare un ulteriore passo in avanti in materia di diritto allo studio, avvicinando gli standard italiani a quelli europei, sia rispetto alle risorse investite che al numero di beneficiari.⁵

⁴ Gli importi sono comunque aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

⁵ Ciò è ipotizzabile anche in considerazione dell'incremento di 50 miliardi l'anno, nel triennio 2001-03, delle risorse a disposizione del Fondo statale integrativo che dovrebbero riuscire a garantire, almeno questo è l'obiettivo, il soddisfacimento della graduatoria degli idonei in tutte le regioni.

Occorre premettere che il decreto si colloca in una fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema universitario, in quanto il suo periodo di validità coincide con il primo triennio di applicazione della riforma didattica degli atenei. Da un lato, pertanto, recepisce e si conforma ai mutamenti introdotti dal D.M. n. 509/99 che ridisegna la struttura dei titoli universitari, dall'altro tiene conto degli iscritti ai corsi di studio precedenti l'attuazione della riforma universitaria, per i quali restano in vigore i criteri di merito del DPCM del 1997. Gli effetti del DPCM del 2001, quindi, si dispiegheranno in maniera graduale e potranno essere correttamente valutati solo al termine del triennio, quando la riforma universitaria dovrebbe essere pienamente avviata.

Si indicano in sintesi alcune delle novità più significative del decreto:

- ampliamento della platea dei *beneficiari*, in quanto:
 - gli interventi sono rivolti, oltre che agli iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica, come in passato, anche ai corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca e agli studenti delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale;
 - l'accesso agli interventi è riconosciuto, in modo equiparato, anche agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea;
 - le regioni hanno la facoltà di prevedere la concessione dei benefici anche agli studenti non impegnati a tempo pieno;
- individuazione delle condizioni economiche del nucleo familiare sulla base dell'ISEE (*Indicatore della situazione economica equivalente*),⁶ ed introduzione dell'*Indicatore della situazione economica all'estero*, risultante dalla somma dei redditi percepiti e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, che integra l'Indicatore della situazione economica equivalente;
- definizione dei *requisiti di merito*, per cui è stabilito il numero di crediti formativi (in luogo degli esami) da acquisire per accedere ai benefici, e:
 - è *annullato il requisito del voto di diploma*, pari ad almeno 42/60 (o 70/100), affinché gli immatricolati possano presentare domanda di beneficio. I beneficiari di borsa iscritti al primo anno, dovranno comunque dimostrare *ex post* di possedere i criteri di merito: acquisendo entro il 30 novembre dell'anno successivo di iscrizione almeno 20 crediti;⁷ nel caso ciò non avvenga la borsa è revocata e lo studente è tenuto a rimborsarla;
 - è istituito un *bonus*, consistente in un certo numero di crediti maturati sulla base dell'anno di corso frequentato, che gli studenti possono utilizzare in aggiunta a quelli effettivamente conseguiti, per ottenere i requisiti di merito;
- introduzione del principio della *concessione delle borse per tutto il periodo degli studi*: gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, risultati idonei ai benefici nell'anno accademico precedente, mantengono il diritto esclusivamente sulla base dei criteri di merito senza un'ulteriore certificazione delle condizioni economiche. La norma è tesa ad un duplice obiettivo, semplificare le procedure di assegnazione delle borse e soprattutto garantire maggior certezza agli studenti nel conseguimento dei benefici;⁸
- introduzione di incentivi affinché gli studenti terminino gli studi entro la durata prevista, e aumenti la partecipazione a progetti di mobilità internazionale:
 - agli studenti che concludano gli studi entro la durata legale, viene assegnata un'integrazione della borsa di studio pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso;
 - ai beneficiari o idonei di borsa di studio è concesso un contributo integrativo per la partecipazione a programmi di mobilità sia europei che non comunitari, di importo minimo di

⁶ La disciplina dell'ISEE è stata introdotta dal decreto legislativo n. 109/98, allo scopo di rendere omogenei i criteri di valutazione della condizione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate; essa si applicherà a decorrere dall'a.a. 2002-03. Nell'a.a. 2001/02, quindi, la condizione economica e patrimoniale dei nuclei familiari degli studenti verrà valutata secondo le disposizioni previste dal DPCM del '97.

⁷ Si precisa che rispetto al decreto del '97 è stata introdotta una ulteriore scadenza temporale antecedente il 30 novembre, infatti gli studenti che entro il 10 agosto non raggiungano una certa quota di crediti stabilita dalle regioni - fino ad un massimo di 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici e di 10 per tutti gli altri - sono definitivamente esclusi dal pagamento della seconda rata della borsa.

⁸ Il beneficiario degli interventi, tuttavia, ha l'obbligo di presentare una nuova autocertificazione in caso di cambiamenti nella condizione economica e/o nella composizione del nucleo familiare.

500 euro su base mensile – da cui occorre sottrarre l'ammontare concesso dall'UE – per la durata del periodo di permanenza all'estero, fino ad un massimo di dieci mesi;

- adeguamento dell'importo minimo delle borse di studio ai costi di mantenimento: 3.800 euro (7,3 milioni di lire) per i fuori sede nell'a.a. 01/02,⁹ 2.150 euro (4,1 milioni di lire) per i pendolari, 1.470 euro (2,8 milioni di lire) per gli studenti in sede più un pasto giornaliero.¹⁰
- Modifica dei criteri di riparto del *Fondo integrativo statale* per la concessione dei prestiti e delle borse di studio, su cui si forniscono indicazioni nel paragrafo seguente.

1.4. La tassa regionale per il diritto allo studio e il Fondo statale integrativo

Lo Stato ha provveduto ad integrare le risorse delle regioni destinate ad interventi a favore degli studenti, attraverso l'introduzione di due strumenti: la tassa regionale per il diritto allo studio e il Fondo integrativo statale.

Il tributo regionale è un'imposta a destinazione vincolata a carico degli studenti, introdotta con la legge n. 549/95, al fine di incrementare gli interventi erogati dalle regioni a sostegno dei capaci in condizioni economiche disagiate. Si tratta di un meccanismo di redistribuzione delle risorse che poggia sul principio dell'equità: la tassa grava su tutti gli studenti (eccetto gli esentasse) e si tramuta in borse di studio a favore di coloro che sono economicamente svantaggiati.¹¹

Il Fondo integrativo statale, inizialmente istituito per la concessione dei prestiti d'onore, in considerazione della loro difficoltà di attuazione, viene in seguito destinato principalmente - se non esclusivamente - per l'erogazione di borse di studio, allo scopo di agevolare le regioni nella copertura della graduatoria degli idonei, ovvero degli aventi diritto.¹²

Il Fondo in effetti ha dato un contributo sostanziale alle regioni, sia in termini economici – per cui si è passati da 80 miliardi stanziati nel '97 a 250 nel 2001 con un incremento del 200% nel quadriennio – sia di stimolo a investire maggiormente per il diritto allo studio, come si vedrà nei capitoli 2 e 3.

Di seguito si evidenziano i cambiamenti avvenuti nel sistema di riparto del Fondo integrativo, perché ciò può contribuire a spiegare le diversità degli importi assegnati alle regioni dal 1997 ad oggi.¹³

Il Fondo fino al 1999 è stato così ripartito:¹⁴

- a. per il 60%, in proporzione alla spesa destinata dalle regioni alla concessione di borse di studio, allo svolgimento di attività a tempo parziale, all'erogazione di contributi per programmi di studio di mobilità internazionale, all'offerta di servizi gratuiti di vitto e alloggio per studenti idonei non beneficiari di borsa;
- b. per il 25%, in proporzione al numero di studenti risultati idonei, pesando gli studenti fuori sede con un parametro pari a 2;
- c. per il 15%, in proporzione al numero di posti alloggio, pesando con un parametro pari a 2 quelli resi disponibili negli ultimi due anni.

Con il DPCM del 20 aprile 2000 restano in vigore i precedenti criteri, ma sono introdotti degli aggiustamenti nel sistema di valutazione della spesa delle regioni, allo scopo di incentivare la spesa regionale per contributi di mobilità internazionale e di premiare quelle che garantiscono la copertura totale della graduatoria degli studenti idonei a ricevere la borsa di studio, infatti:

⁹ Nell'a.a. 2002/03 l'importo minimo della borsa di studio degli studenti fuori sede dovrà essere di 3.900 euro e nell'a.a. 2003/04 di 4.000 euro.

¹⁰ Gli importi saranno aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'Università a partire dall'a.a. 2002/03, in riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

¹¹ Vedi in proposito L. Berlinguer, *Oltre il numero chiuso: il nuovo regolamento in materia di accessi agli studi universitari e connesse attività di orientamento*, Università Ricerca, n. 2, 1997.

¹² Il Fondo integrativo è previsto dall'art. 16 della legge n. 390/91, ma con la legge 23 dicembre '96 n. 662, art. 1, co. 89, viene consentito che sia utilizzato anche per la concessione di borse di studio.

¹³ Circa le somme in valore assoluto e percentuale ricevute dalle regioni attraverso il Fondo, si vedano tabelle 18 e 19 in Appendice.

¹⁴ I termini del riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stati stabiliti con il DPCM del 28 luglio 1997 e successivamente leggermente modificati con il DPCM del 30 luglio 1998.

- la spesa per contributi di mobilità è ponderata con un parametro pari a 3;
- la spesa delle regioni che abbiano concesso la borsa di studio a tutti gli studenti idonei è incrementata del 20%.

Il DPCM del 9 aprile 2001, infine, apporta ulteriori modifiche, pur recependo i sopracitati correttivi, cosicché nel triennio 2001-03 il Fondo sarà assegnato:

- a. per il 50% in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio da parte delle regioni ed *eventualmente delle università e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale*, allo svolgimento di attività a tempo parziale, all'erogazione di contributi di mobilità;
- b. per il 35% in proporzione al numero di idonei, pesando gli studenti fuori sede con un parametro pari a 2 (per cui aumenta il peso attribuito al numero di idonei nella ripartizione dei fondi);
- c. per il 15% in proporzione al numero di posti alloggio disponibili;

E' inoltre previsto che alle regioni sia trasferita, a partire dal 2002, la somma di 3.200 euro per ogni borsa di studio concessa a studenti stranieri non appartenenti all'UE, e che esse non possano ricevere nel riparto del Fondo una somma inferiore all'80% di quella ottenuta nell'esercizio finanziario precedente.

Nonostante le sopracitate variazioni, in sintesi, le risorse del Fondo sono sempre state ripartite in base a:

- l'ammontare speso dalle regioni per borse di studio, attività a tempo parziale, mobilità internazionale;
- il numero di idonei presente nelle diverse sedi universitarie;
- l'offerta del servizio abitativo (quota 'c');
- il rispetto dei termini procedurali degli Enti regionali nella concessione dei benefici; il numero degli idonei, infatti, è convenzionalmente incrementato del 100%, del 200% e del 300%, per le regioni e le province autonome che abbiano rispettato una serie di scadenze relative alla presentazione dei bandi di concorso, alla pubblicazione delle graduatorie e ai termini di erogazione della prima rata;
- le risorse proprie regionali utilizzate; le regioni, infatti, devono ricorrere alle risorse statali solo in seguito all'esaurimento delle risorse proprie e di quelle derivanti dal gettito della tassa regionale. La riduzione delle risorse proprie, rispetto all'anno accademico precedente, comporta una riduzione di pari importo nella quota trasferita dal Fondo, ciò al fine di evitare che le regioni adottino i finanziamenti statali in sostituzione dei propri.

1.5. Il DPR 27 gennaio 1998, n. 25

Il D.P.R. 25/98 regola i procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario e definisce i compiti dei Comitati regionali di coordinamento.¹⁵

Lo Stato è il soggetto che fornisce gli indirizzi in materia di diritto allo studio. Sulla base degli indirizzi nazionali le Regioni programmano gli interventi, coadiuvati dai Comitati regionali di coordinamento.

I Comitati, composti dai rettori delle università aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o suo delegato, e da rappresentanti degli studenti, provvedono, tra l'altro, al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio. Essi devono formulare il proprio parere rispetto alle proposte di programmazione e sviluppo presentate dagli atenei e trasmetterlo al Ministero, costituendo quindi la sede di confronto e raccordo fra regione, università e rappresentanza studentesca.

Infine, gli Enti regionali sono le istituzioni che concretamente gestiscono gli interventi a favore degli studenti sulla base dei programmi regionali.

¹⁵ "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

1.6. La legislazione regionale del Piemonte

1.6.1. La legge regionale 18 marzo 1992, n. 16

La Regione Piemonte recepisce la normativa nazionale, di cui alla L. 390/91, in tempi piuttosto rapidi, nel 1992 (legge 18 marzo n. 16).

Nel decennio precedente, la materia era stata regolata dalla legge regionale n. 84/80, che assegnava alla Regione i compiti di indirizzo e programmazione, anche finanziaria, e delegava l'esercizio delle funzioni in ordine alla gestione degli interventi per il diritto allo studio ai Comuni sede di ateneo. Questi dovevano provvedere ai servizi residenziali e di mensa, ai servizi culturali e all'erogazione di provvidenze in denaro. La Regione si avvaleva, inoltre, di una 'Commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario' con funzioni di proposta e consulenza circa la programmazione dei servizi.

Tale normativa fu abrogata dalla legge n. 16/92 che conformandosi alla legislazione nazionale, rinnova profondamente la materia del diritto allo studio, tramite:

- *l'istituzione di un Ente regionale per il diritto allo studio per ogni università*, dotato di autonomia funzionale e organizzativa, fatta salva possibilità di costituire nelle città sedi di più università un unico organismo di gestione (art. 4);
- *la definizione della tipologia degli interventi di competenza dell'Ente* (art. 5) stabiliti in:
 - borse di studio
 - attività a tempo parziale
 - servizio di ristorazione
 - servizio abitativo
 - servizio di orientamento al lavoro e di informazione sugli sbocchi professionali
 - servizi editoriali e librari
 - servizio di assistenza sanitaria
 - prestiti d'onore
 - servizi a favore di studenti portatori di handicap (art. 13)
- *la definizione della composizione e dei compiti degli Organi dell'Ente* (artt. 18-26);
- *la definizione del ruolo della Regione* (artt. 27-30), la quale approva ogni anno in Consiglio regionale, su proposta della Giunta, e previo parere del C.d.A. dell'Ente, il programma degli interventi per il diritto allo studio; questo deve attenersi agli indirizzi del programma nazionale sullo sviluppo universitario, e fissare oltre che gli obiettivi da realizzare, l'ammontare dei relativi finanziamenti;
- *la previsione dei mezzi finanziari*, secondo cui le principali entrate dell'Ente sono costituite dalle risorse annue stanziare dalla Regione, da contributi di privati, dalle rendite e interessi dei beni patrimoniali e dagli introiti da tariffazione dei servizi (art. 31).

1.6.2. La legge regionale 18 novembre 1999, n. 29

La legge n. 29/99, recante *Interventi per l'Università ed il Diritto allo studio universitario*, sancisce due importanti azioni da parte della Regione Piemonte, che la contraddistinguono a livello nazionale:

- lo stanziamento di 105 miliardi per lo sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio, a sostegno dei programmi di intervento presentati dagli Atenei e dall'EDISU, da erogare nel quinquennio 2000-2004;
- la costituzione dell'*Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo studio universitario*, presso la Direzione regionale ai Beni culturali e all'Università, con il compito di acquisire informazioni e documentazione, raccogliere e aggiornare dati statistici, promuovere studi, ricerche, progetti per lo sviluppo universitario e dei servizi per il diritto allo studio in Piemonte.

L'Osservatorio fornisce supporto alle attività del Comitato regionale di coordinamento; elabora metodologie e criteri per la valutazione dell'efficacia delle attività formative e degli interventi per il diritto

allo studio; promuove la diffusione dei dati acquisiti, dei progetti elaborati e dei risultati delle valutazioni, favorendo il confronto fra gli atenei, le amministrazioni pubbliche, le forze sociali e economiche e la popolazione studentesca.

Il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio sono state affidate dalla Regione, mediante convenzione, al Consorzio per la Ricerca e per l'Educazione Permanente (COREP).

I principali riferimenti legislativi in materia di diritto allo studio, sia nazionali che regionali, sono evidenziati nella figura 1.1.

Fig. 1.1 - Le principali tappe legislative in materia di diritto allo studio, in Italia e nel Piemonte

1948	1979	1980	1991
Art. 34 – Costituzione Introduce il principio del diritto allo studio in Italia, stabilendo che i capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.	Legge 24.12.79, n. 642 Trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle Opere universitarie alle Regioni, che provvedono ad attuare gli interventi a favore degli studenti con proprie leggi.	Legge regionale n. 84/1980 Disciplina la materia del diritto allo studio in attuazione del DPR n. 616/77, e della legge n. 642/79. La Regione Piemonte delega ai Comuni sede di ateneo l'esercizio delle proprie funzioni amministrative per gli interventi a favore degli studenti.	Legge 2.12.1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Definisce, a livello nazionale, criteri uniformi per l'accesso ai servizi e tipologie minime degli interventi; ➤ Introduce nuovi strumenti operativi, come i prestiti d'onore e le collaborazioni a tempo parziale; ➤ Restituisce alle università alcune funzioni in tema di diritto allo studio; ➤ Istituisce il Fondo statale integrativo.
1992	1994	1995	1996
Legge regionale n. 16/92 Recepisce le direttive della L. 390/91; istituisce l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (EDISU).	DPCM del 13 aprile 1994 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art.4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”. Dà attuazione, per il triennio 94-97 all'uniformità di trattamento prevista dalla L. 390/91.	Legge 28.12.1995, n. 549 Introduzione della tassa regionale per il diritto allo studio.	Legge regionale n. 53/96 In attuazione della Legge 549/95, determina in L. 170.000 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio e norma i criteri per gli esoneri e per i rimborsi.

1997

DPCM del 30 aprile 1997

“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art.4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”.
Dà attuazione, per il triennio 97-99 all'uniformità di trattamento prevista dalla L. 390/91, in particolare:

- Definisce i criteri economici e di merito che individuano i beneficiari degli interventi;
- Stabilisce nuove norme in materia di tasse e contributi universitari.

1997

DPCM del 28 luglio 1997

Definisce i criteri di riparto del Fondo integrativo, successivamente modificati con il DPCM del 30 luglio 1998, e poi con il DPCM del 20 aprile 2000.

I criteri sono costruiti in modo da incentivare le regioni a investire maggiori risorse nel campo del diritto allo studio universitario.

1997

d.m. n. 245 del 21 luglio 1997

“Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento”, successivamente modificato con il d.m. n. 235 dell'8 giugno 1999.

Specifica i criteri generali per razionalizzare l'accesso ai corsi universitari e dispone che gli atenei organizzino delle attività di orientamento e informazione agli studenti.

1998

DPR n. 25 del 27 gennaio 1998

Regolamenta i procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario e definisce i compiti dei Comitati regionali di coordinamento.

1999

Legge 28.01.99, n. 17

“Integrazione e modifica della legge - quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
Assegna alle università l'attuazione di specifici interventi a favore degli studenti disabili, stanziando allo scopo 10 miliardi l'anno a partire dal 1999.

1999

Legge regionale n. 29/1999

“Interventi per l'Università ed il Diritto allo studio universitario”.

- Stanzia per il quinquennio 2000-2004, a favore degli Atenei piemontesi e dell'EDISU, un finanziamento di 105 miliardi, a sostegno dello sviluppo delle strutture universitarie e dei servizi per il diritto allo studio.
- Istituisce e supporta finanziariamente l'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo studio.

2001

DPCM del 9 aprile 2001

“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art.4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”.
Sostituisce il DPCM del '97, modificando sia i criteri economici e di merito che individuano i beneficiari degli interventi. sia le norme di riparto del Fondo statale integrativo.